

(N. 1531)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste  
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio  
(ZOLI)

e col Ministro del Tesoro  
(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1956

Disposizioni per l'espletamento di concorsi nazionali a premi e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha bandito per le annate agrarie 1952-53, 1953-54 e 1954-55 concorsi nazionali a premi per l'incremento della produttività agricola, e l'iniziativa, alla stregua dell'esperienza acquisita, si è dimostrata pienamente rispondente alla finalità cui essa è preordinata, tanto è vero che gli agricoltori vi hanno sempre partecipato in gran numero dimostrando vivo e crescente interesse alle competizioni annuali.

Infatti, mentre nell'annata agraria 1952-53 le aziende partecipanti furono 21.606 in quelle successive 1953-54 e 1954-55 esse si sono elevate, rispettivamente, a 26.007 e 24.738.

Particolarmente significativo è il fatto che una notevole aliquota dei concorrenti è rappresentata da piccole aziende e da aziende costituite in seguito all'attuazione della riforma fondiaria; da imprese agricole, cioè, nei cui

confronti più utile e redditizia si manifesta l'azione di stimolo e di propulsione sulla via del progresso tecnico ed economico.

L'unanime simpatia con la quale l'iniziativa è stata accolta da tutti i ceti rurali ed i concreti risultati conseguiti dalla massa dei concorrenti, sia per quanto riguarda le produzioni unitarie ed i carichi di bestiame, sia per quanto si riferisce all'entità degli investimenti effettuati nelle aziende, induce a considerare l'iniziativa medesima, almeno per qualche tempo, come uno dei mezzi più efficaci per promuovere — attraverso l'impulso di un sano spirito agonistico — l'incremento della produttività agricola con riferimento anche alle realizzazioni di carattere sociale.

Questo Ministero, pertanto, in base alle esperienze acquisite ritiene opportuno non solo di dover continuare nell'indire i concorsi a premi ma anche di estendere le iniziative ri-

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

volte al conseguimento dell'accennato incremento della produttività agricola: Appare, infatti, assai utile completare l'espletamento dei concorsi a premi con altri interventi, diretti a diffondere fra gli agricoltori le realizzazioni tecniche attuate nelle migliori aziende distinte nei diversi ordini di gare provinciali, compartimentali e nazionali.

Per tali considerazioni è stato predisposto l'unito disegno di legge che viene così articolato.

*Art. 1.* — Viene autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni da iscriversi, in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1955-56 e 1956-57, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'espletamento di concorsi a premio e di altri interventi, connessi a detti concorsi, anche se abbiano avuto già inizio.

*Art. 2.* — È prevista per ciascun esercizio

finanziario sia la ripartizione delle somme da investire nell'espletamento dei concorsi a premi e nelle altre iniziative, sia la determinazione della spesa occorrente per le esigenze generali connesse con l'organizzazione e l'espletamento di concorsi.

*Art. 3.* — Per il pagamento sia dei premi ai vincitori sia delle spese inerenti ai concorsi ed alle altre iniziative, sono previste aperture di credito a favore dei Capi degli Ispettorati Compartimentali, dei Capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e di altri funzionari, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

*Art. 4.* — In ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 81 della Costituzione vengono precisati i mezzi con i quali si farà fronte alla copertura dell'onere di lire 1.800 milioni.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 900 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57 da iscrivere sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'espletamento di concorsi a premi, indetti nel corso dei suindicati esercizi, e di altre iniziative concernenti l'incremento della produttività agricola.

## Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste verrà stabilito, per ciascun esercizio finanziario, il riparto della somma per l'espletamento dei concorsi e per le altre iniziative, con la determinazione, nella misura massima di lire 150 milioni, da iscriversi in apposito capitolo, della spesa occorrente per le esigenze di carattere generale connesse con l'organizzazione e l'espletamento dei concorsi.

## Art. 3.

Al pagamento dei premi e delle spese inerenti ai concorsi ed alle altre iniziative per l'incremento della produttività agricola, comprese le indennità di missione dovute al personale, si provvede mediante apertura di credito a favore degli Ispettorati Compartimentali Agrari, degli Ispettorati Provinciali dell'agricoltura o di altri funzionari delegati. Dette aperture di credito, limitatamente ai premi inerenti alle gare nazionali, potranno essere disposte anche in eccedenza ai limiti stabiliti dall'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

## Art. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 1.800 milioni si provvede per lire 900 milioni a carico del capitolo n. 532 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56 e per lire 900 milioni a carico del corrispondente capitolo per l'esercizio 1956-57.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno apportate le occorrenti variazioni di bilancio.